



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

ORDINANZE SINDACALI

N. 62 del 03/09/2025

OGGETTO: Divieto temporaneo di balneazione Area 100m sud Foce Saline

IL VICESINDACO

VISTI:

- la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- il Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

RICHIAMATA:

- la Determina Dirigenziale 4625/25 n° DPC 032/57 del 11 marzo 2025 del Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo; Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – Approvazione Ordinanza Balneare 2025;
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 36692/2025 del 3/9/2025 ARPA Abruzzo ha comunicato la non conformità del campione di prelievo n. 8357/2025 (prelievo del 2/9/2025) rilevato sul punto IT013068024004 con denominazione "100 mt sud foce Fiume Saline", per cui è necessario adempiere in merito ai fini di tutela della pubblica incolumità;
- ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 116/2008 "Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione";

RILEVATO che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un'ottica di prevenzione dei pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvedendo ad escludere dalla balneazione lo specchio d'acqua di mare di che trattasi;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

ORDINA

il **DIVIETO TEMPORANEO** di balneazione, a decorrere dalla sottoscrizione della presente ordinanza del 3.09.2025 e fino alla cessazione dello stato di pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'inquinamento delle acque marino – costiere corrispondenti al tratto dalla foce del fiume Saline, sul tratto esteso per 100 m a sud, precisando che il suddetto divieto temporale di balneazione cesserà con emissione di nuova ordinanza sindacale di revoca della presente a miglioramento della situazione che ha generato l'emissione del presente provvedimento;

ORDINA ALTRESÌ

- che sulle aree demaniali soggette al divieto temporaneo di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della chiusura, a cura del Settore V adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione, per tutta la durata della chiusura;
- che venga segnalato e predisposta una recinzione temporanea del letto dei canali interferenti con la spiaggia dando la possibilità immediata di pulizia e ripristino a cura del Settore V;

DISPONE

- che gli Organi di Controllo preposti verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Montesilvano;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, a cura del Settore V, a mezzo PEC e via email ordinaria, ai seguenti indirizzi:
 - Ministero della Salute: Pec: dgprev@postacert.sanita.it; e-mail acque.balneazione@sanita.it;
 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Pec: dgsta@pec.minambiente.it;
 - Ufficio Territoriale del Governo di Pescara Pec: protocollo.prefpe@pec.interno.it;
 - Regione Abruzzo Dpe 012 Servizio Opere Marittime Pec: dpe012@pec.regione.abruzzo.it
 - Regione Abruzzo dpc026 - servizio gestione rifiuti e bonifiche Pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it
 - Dipartimento di Prevenzione ASL Pescara Pec: igienesanita.aslpe@pec.it;
 - ARTA Abruzzo - Sede Centrale Pec: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it;
 - Autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale Pec: segreteria@pec.porto.ancona.it;
 - ARAP Abruzzo Pec: arapabruzzo@pec.it
 - Capitaneria Di Porto Delegazione Di Spiaggia Montesilvano Pec: dm.pescara@pec.mit.gov.it

- Regione Abruzzo dpc032-Servizio pianificazione territoriale e paesaggio Pec: dpc032@pec.regione.abruzzo.it
nonché ai seguenti Uffici/Servizi Comunali:
- Comando Polizia Locale PEC: polizialocale@comunemontesilvano.legalmail.it;
- Servizio Manutenzioni e Viabilità; Pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
- Settore Pianificazione. PEC: urbanistica@comunemontesilvano.legalmail.it

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento in materia gestionale e operativa è l'Arch. Fabio Ciarallo, Dirigente del Settore V - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città, come sostituito dal Dirigente del Settore I Alberico Ambrosini;
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento in materia ambientale è l'Arch. Fabio Ciarallo, Dirigente ad interim del Settore IV - Pianificazione e Gestione Territoriale, come sostituito dal Dirigente del Settore I Alberico Ambrosini;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Pescara (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971)

Montesilvano, lì 03/09/2025

Il Vice Sindaco

VICE SINDACO CILLI PAOLO